



1.
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio.....679/A..... X Legislatura

Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **183** del 25/09/2017

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d. lgs 23 giugno 2011, n. 118 integrato e modificato dal d.lgs. 10/08/2014 n. 126 di debiti fuori bilancio relativi ai servizi afferenti l'Avvocatura Regionale-Variazione al bilancio di previsione. Quarantunesimo provvedimento 2017.



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera e) del d.lgs 118/2011 e ss.mm.ii. della legittimità dei debiti fuori bilancio inerenti a:

e.1) compensi professionali, e oneri accessori, spettanti a professionisti esterni per l'attività svolta in favore della Regione, in virtù di incarichi formalmente e validamente conferiti, in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa.



Debito fuori bilancio n. 1

Cont.n.274/97/P-Trib. di Bari- Sez. Lavoro e Corte di Appello Bari-R.P. c/ R.R..Competenze professionali spettanti all'avv.Benedetto Silvestri Vigilante.

-Con provvedimento n. 2128 del 30/04/1997 la G.R. deliberava (tra l'altro) di proporre opposizione, a mezzo dell'avv. Benedetto Silvestri Vigilante, al D.I. n. 7258 emesso dal Pretore del lavoro di Bari con cui era stato ingiunto alla Regione Puglia di pagare le somme maturate a titolo di lavoro straordinario effettuato negli anni 1984-1985 dal dipendente regionale R.R.,oltre interessi e spese di procedura.

-Con sentenza n. 8247/06 il Giudice del Lavoro dichiarava inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, confermava il predetto decreto ingiuntivo , compensando le spese.

-Con provvedimento n. 644 del 28/05/2007 la G.R.deliberava di proporre appello avverso la citata sentenza a mezzo dello stesso professionista.

-Con sentenza n. 3996/09, depositata in data 12/01/2010, la Corte di Appello di Bari-sezione lavoro- accoglieva l'appello proposto dalla Regione ed in riforma della sentenza n. 8247/06 dichiarava il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. e revocava il decreto ingiuntivo , compensando interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

-Il professionista, esaurita la propria attività, al fine di conseguire il proprio credito,trasmetteva alla Regione Puglia prima nota specifica in data 03/06/2011 , acquisita agli atti dell'Avvocatura in data 09/06/2011 Prot. 11/L/12171, per un importo complessivo di € 17.949,37, oltre oneri di legge ed al lordo degli acconti percepiti

-A seguito di eccezioni sollevate dalla Responsabile del procedimento di liquidazione con nota del 24/01/2013 relative al I° grado,il professionista ha richiesto ed ottenuto il parere di congruità dal competente Ordine Forense(seduta del 26/03/2013), trasmesso alla Regione con nota datata 20/07/2017.

- Effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, tenuto conto che il professionista aderisce al regime forfettario(L. 190/2014) e, pertanto, in franchigia da IVA ai sensi dell'art.1 ,comma 58 e non soggetto a ritenuta d'acconto, ai sensi dell'art.1 comma 67, l'importo da corrispondere al professionista è pari ad € 10.389,80.

-Si ritiene opportuno precisare che non risulta adottata la determinazione dirigenziale di impegno , liquidazione e pagamento dell'acconto a favore del legale, così come previsto dalla D.G.R. n. 644/2007.

Debito fuori bilancio n. 2

Cont. n.8/04/CA Tribunale delle Acque Pubbliche Napoli-Regione Puglia c/ A.A.F.Ili C.Competenze professionali spettanti all'avv. Pierpaolo Gargano.



-Con atto di riassunzione l'A.A.F.lli C. adiva il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli per sentire condannare la Regione Puglia in solido con l'A.N.A.S. + 2 al pagamento della somma di € 252.282,70 per i danni subiti dall'immobile di proprietà della citata azienda a seguito della fuoriuscita d'acqua dal canale "Ciappetta- Camaggio".

-Con deliberazione n.499 del 20/04/2004 la G.R. deliberava di costituirsi nel giudizio di che trattasi a mezzo dell'avv. Pierpaolo Gargano.

-Con sentenza n.124/10 ,depositata il 27/09/2010 Il Tribunale adito ,condannava la Regione Puglia e l'A.N.A.S in solido al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente per un importo di € 120.025,00, nonché alla rifusione delle spese di giudizio..

-Il professionista, avendo esaurito la propria attività, al fine di conseguire il proprio credito, trasmetteva alla Regione Puglia prima nota specifica in data 20/05/2011, acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale in data 23/05/2011 Prot. n. 11/L/ 10936, per un importo complessivo di €15.641,65 oltre CAP e IVA , al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto percepito(giusta D.D. n.538/2004).

- Effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, previa riduzione di alcune voci dei diritti, ed onorari, corretta ripartizione delle spese in imponibili ed esenti, l'importo da corrispondere al professionista è pari ad € 15.500,92, al lordo di ritenuta.

Debito fuori bilancio n.3

Cont. n.834/08/SI Regione Puglia c/ D. M. M.-Trib.Lecce- Esproprio immobiliare.Competenze professionali spettanti all'avv. Leonardo Conte.

-Con provvedimento n. 2002 del 30/10/2008 la G.R. deliberava di procedere al recupero coattivo del credito regionale pari ad € 18.988,00(derivante dalla revoca del premio di primo insediamento in agricoltura) a mezzo esproprio immobiliare in danno di D.M.M e conferiva l'incarico all'avv. Leonardo Conte.

-In data 20/06/2011- Prot. n. 11/L/15316 del 26/07/2011, il professionista trasmetteva alla Regione Puglia il progetto di distribuzione delle somme ricavate nella procedura esecutiva n. 246/05 presso il Tribunale di Lecce -Sezione Commerciale- ai danni del debitore.

-Allegata alla stessa nota, il legale inviava la specifica delle proprie competenze per un importo netto di € 563,40.

-Con mail del 16/08/2017 l'avv. Conte comunicava di essere in regime fiscale di vantaggio ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, Legge 190/14 e, pertanto, esente da IVA e non soggetto a ritenuta d'acconto.

- Effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, previa esatta collocazione dell'indennità di trasferta



e degli esborsi, tenuto conto altresì della mail sopra citata, l'importo da corrispondere al professionista è pari ad € 535,17.

Debito fuori bilancio n.4

Cont. n.2327/04/CA-Trib.di Roma-A.c/Regione Puglia e V.G.-Competenze professionali spettanti all'avv.Filiberto Palumbo.

-A seguito di decreto ingiuntivo n. 15768/03 emesso dal Tribunale di Roma su richiesta del Sig. V.G. della somma di € 39.405,40 concernente la sovvenzione comunitaria dovuta quale aiuto al reddito, sotto forma di premio annuo per ettaro,annata agraria 99/2000, l'A.proponeva opposizione ed otteneva la chiamata in causa della Regione Puglia.

- Con deliberazione n.1927 del 23/12/2004 la G.R. deliberava di costituirsi nel giudizio di che trattasi e nominava rappresentante e difensore l'avv. Filiberto Palumbo.

- Con sentenza n. 15010/2008, depositata il 10/07/2008, il Tribunale,, in persona del Giudice Unico dott.ssa Cecilia Bernardo, accoglieva l'opposizione proposta dall'A., revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava V.G. al pagamento delle spese di giudizio in favore anche della Regione Puglia.

-Il professionista, avendo esaurito la propria attività, al fine di conseguire il proprio credito, trasmetteva alla Regione Puglia prima nota specifica in data 04/10/2010, acquisita agli atti dell'Avvocatura regionale in data 15/10/2010 Prot. n. 11/L/18935 per un totale imponibile e spese di € 4.627,51.

- Effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, previa rideterminazione degli onorari nella misura minima correlata al valore di causa, detrazione dell'acconto corrisposto e non dedotto(D.D. n. 7/2005),l'importo da corrispondere al professionista è pari ad € 2.737,14, al lordo di ritenuta.

Debito fuori bilancio n. 5

-Cont.n.11228/02/SI-Tribunale di Bari-R.P. c/ C.S.G.Competenze professionali spettanti all'avv. Filiberto Palumbo.

La C.S.G. proponeva, dinanzi al Tribunale di Bari, ricorso in opposizione all'ordinanza – ingiunzione R.G. 11/RV/99 emessa dalla Regione Puglia per recuperare il finanziamento di £ 234.924.491 concesso alla C. opponente.

-Con deliberazione n. 458 del 25/03/2008 la G.R. ratificando, a sanatoria,il mandato difensivo conferito dal Presidente in data 22/12/2002 all'avv. Filiberto Palumbo, deliberava di resistere nel giudizio di che trattasi.



-Con nota del 09/10/2010 Prot. n. 11/I/18923 del 15/10/2010 il professionista comunicava la sua elezione quale componente laico del C.S.M.e, quindi la rinuncia all'incarico.

-Con deliberazione n. 2501/2010 la G.R. procedeva alla nomina, in sua vece, dell'avv. Giovanni Sivo dell'Avvocatura Regionale.

-l'avv. Palumbo, avendo esaurito la propria attività, al fine di conseguire il proprio credito,trasmetteva alla Regione Puglia prima nota specifica in data 24/01/2012,acquisita agli atti dell'Avvocatura regionale in pari data Prot. n. 11/L/1522 per un totale di diritti e onorari pari ad € 6.046,00.

- Effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, previa rideterminazione di una parte dei diritti con applicazione delle tariffe di cui al D.M. 585/94, calcolo del CAP e IVA ,l'importo da corrispondere al professionista è pari ad € 8.346,07, al lordo di ritenuta.

-Con Atto Dirigenziale n. 282 del 08/04/2008 si procedeva ad impegnare e liquidare a favore del legale la somma di € 1.000,00 a titolo di acconto(giusta D.G.R. n.458/2008)- Da accertamenti effettuati presso la Sezione Ragioneria si è accertato che il suddetto importo non è stato effettivamente erogato e, pertanto, è divenuto oggetto di perenzione amministrativa-A.D. 282/2008-CAP. 1300 bil. 2008-n. imp. 246.,per cui è stata già predisposta la proposta deliberativa per la reinscrizione del citato residuo passivo perento.

-Pertanto, con il presente atto si dovrà procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio a favore dell'avv. Filiberto Palumbo limitatamente all'importo di € 7.346,07.

Debito fuori bilancio n. 6

Cont.n.2117/03/CA-TAR BARI-.M.F.P. c/ R.P.Competenze professionali spettanti all'avv. Filiberto Palumbo.

-Con ricorso al TAR Bari il sig. M.F.P. chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, della D.D. n. 213/2003 dell'Ispettorato prov.le dell'Agricoltura di Bari con la quale era stata disposta la decadenza totale dal regime degli aiuti richiesti in relazione al Reg. CEE n. 2078/92-PAR Puglia-Misura A/2, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso.

-Con deliberazione n. 901 del 13/06/2003(che erroneamente riportava il cont. n. 2129/03/CA) la G.R. deliberava di resistere nel giudizio di che trattasi a mezzo dell'avv. Filiberto Palumbo.

-Il Tribunale adito, con sentenza n. 1394/2007,depositata in data 21/05/2007 respingeva il ricorso condannando il ricorrente al pagamento di € 2.000,00 oltre CAP e IVA a favore della Regione a titolo di spese di lite.



7.

-Il professionista, avendo esaurito la propria attività, al fine di conseguire il proprio credito, trasmetteva alla Regione Puglia prima nota specifica in data 04/10/2010 ,acquisita agli atti dell'Avvocatura regionale ini data 15/10/2010 Prot. n. 11/L/ 18932 per un totale di 5.025,94.

- Effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, previa rideterminazione degli onorari , da riconoscere nella misura minima correlata al valore di causa,e detrazione dell'acconto corrisposto e non dedotto,giusta D.D. n. 571/2003, l'importo da corrispondere al professionista è pari ad € 2.719,61, al lordo di ritenuta.

Debito fuori bilancio n. 7

Contt.nn.11305-11306-11307/02/CA.n.3 ricorsi al TAR Bari-V.G. + 2 c/ R.P.Competenze professionali spettanti all'avv. Filiberto Palumbo.

-Con n. 3 distinti ricorsi al TAR Puglia i sigg. V.G, D.C.M e D.C.M. chiedevano l'annullamento, previa sospensiva, del Processo Verbale di accertamento di Violazione Amministrativa nn.13- 9-8/02 con cui il C.F.S. aveva dichiarato la decadenza totale delle domande presentate dai ricorrenti finalizzate al conseguimento dell'aiuto di cui al Reg.CEE 2078/92 con conseguente recupero dell'annualità del premio già liquidato nel 99, e di ogni altro atto successivo, conseguente e connesso.

-Con provvedimento n. 102 del 25/02/2003 la G.R. deliberava di resistere nei giudizi di che trattasi a mezzo dell'avv. Filiberto Palumbo

-Con sentenza n.1907/05 del 06/04/05 Il T.A.R. respingeva il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.(Cont. 11305)

-Con sentenza n. 1178/07 del 26/04/07 il T.A.R. dichiarava improcedibile il ricorso per cessata materia del contendere, compensando le spese.(Cont. 11306)

-Con sentenza n. 1179/07 del 26/04/07 il T.A.R. dichiarava improcedibile il ricorso per cessata materia del contendere , compensando le spese. (Cont. 11307)

-Il professionista, esaurita l' attività, al fine di conseguire il proprio credito, trasmetteva alla Regione Puglia in data 15/10/2010 note specifiche per un importo complessivo di € 12.997,68 per onorari, diritti e rimborso forfettario.

- Effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, previa rideterminazione degli onorari , da riconoscere nella misura minima correlata al valore di causa, di una parte dei diritti con applicazione delle tariffe di cui al D.M. 585/94 e detrazione dell'acconto corrisposto e non dedotto,giusta D.D. n.171/2003 , l'importo da corrispondere al professionista è pari ad € 5.502,26, al lordo di ritenuta.




8.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura regionale .

'Il disegno di legge allegato alla presente relazione riveste carattere di urgenza in considerazione dei pregiudizi che potrebbero derivare all'Ente dal ritardo nel pagamento dei debiti indicati all'art. 1 che, in assenza del preventivo riconoscimento della loro legittimità, non può aver luogo.

Il Presidente della Giunta

Dott. Michele Emiliano



9.

Legge Regionale _____ 2017, n. _____

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 , come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione. Quarantunesimo provvedimento 2017.

Art. 1

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi

(dell'art. 73 comma 1 lettera e del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

“Sono riconosciuti legittimi ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, i debiti fuori bilancio derivanti dalla determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi di seguito elencati:

1. Cont. n. 274/97/P-Trib. Bari = -€ 10.389,80
2. Cont. n. 8/04/CA-Trib. delle Acque Pubbl. Napoli = € 15.500,92
3. Cont. n. 834/08/SI-Trib. Lecce = € 535,17
4. Cont. n. 2327/04/CA-Trib. Roma = -€ 2.737,14
5. Cont. n. 11228/02/SI-Trib. Bari = -€ 7.346,07
6. Cont. n. 2117/03/CA-TAR Bari = € 2.719,61
7. Cont. nn. 11305-11306-11307/02/CA-TAR Bari = -€ 5.502,26

IMPORTO COMPLESSIVO: = € 44.730,97

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa di € 44.730,97 si provvede:

- con imputazione alla Missione 1; Programma 11; Titolo 1; Cap. 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi” previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, della Missione 20; Programma 3; Titolo 1; Cap. 1110091- “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura “

